



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

NAPOLI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Accademia di Belle Arti di Napoli, con sede in Napoli, in Via Costantinopolin°107 Partita I.V.A. n° 05589291219, sito web www.accademianapoli.it, d'ora in poi denominata Accademia, rappresentata dal Direttore, Prof. Giuseppe Gaeta, nato a Napoli il 03/12/1963

E

l'Azienda PARCHI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA, Codice fiscale 93028470651, con sede legale in Capaccio Paestum provincia Salerno via Magna Grecia n°919 CAP 84047, rappresentata dalla dott.ssa Tiziana D' Angelo nata a Milano (MI) il 03/09/1983 e domiciliata per la carica in Capaccio Paestum (SA) alla via Magna Grecia n. 919, CAP 84047, d' ora in poi denominata Azienda, a ciò autorizzata in forza della carica ricoperta.

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Accademia può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di studenti anche nei dodici mesi successivi al termine degli studi ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del relativo decreto attuativo, vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n°24 del 12 settembre 2011 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'art.11 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture n°.....soggetti in tirocinio di formazione di orientamento, su proposta dell'Accademia ai sensi dell'art.1 del decreto attuativo dell'art.18 della legge 196 del 1997, e dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

NAPOLI

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Accademia, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dall'Azienda.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa aziendale, indicato dall'Accademia in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, redatto secondo lo schema allegato, contenente:

il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore dell'Accademia e del responsabile aziendale;

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento, con decorrenza dal primo o dal quindicesimo giorno del mese.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.4

1. L'Accademia assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U: n°1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Accademia si impegna a far pervenire a richiesta alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

NAPOLI

Art.5

L'Azienda si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a rilasciare ad ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all' INAIL ed all'Accademia stessa.

Art.6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Accademia e per l'Azienda oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Azienda.

Art.7

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata di tre anni, rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Art.8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e in particolare all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel rispetto del decreto attuativo e dell'art.11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Capaccio Paestum (SA), lì 28/11/2024

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Il Direttore

Prof. Giuseppe Gaeta

PARCHI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA

Il Direttore

Dott.ssa Tiziana D'Angelo